

**REGOLAMENTO (CE) N. 1632/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2002**

recante modifica del regolamento (CE) n. 900/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di segale verso qualsiasi paese terzo escluse l'Estonia, la Lituania e la Lettonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo concluso con l'Ungheria. La soppressione delle restituzioni per la segale esportata in Ungheria costituisce una delle concessioni previste.

È quindi opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 900/2002 della Commissione ⁽⁶⁾.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 900/2002 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente testo:

«Il regolamento (CE) n. 900/2002 della Commissione del 30 maggio 2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di segale verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia»;

- 2) all'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. L'aggiudicatario riguarda la segale destinata ad essere esportata verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia.»;

- 3) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di segale verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.
⁽⁵⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 14.